Allegato "B" al n. 1704/1194 di repertorio

Allegato "B" al n. di repertorio

STATUTO

**Articolo 1**

**Denominazione**

E' costituita la fondazione denominata

" **Fondazione Edelmann E.T.S.**"

di seguito, in breve, "Fondazione".

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel registro Unico Nazionale del terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**Articolo 2**

**Sede**

La Fondazione ha sede in Comune di Como.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

**Articolo 3**

**Durata**

La Fondazione ha durata illimitata.

**Articolo 4**

**Scopo**

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale ed ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale nei seguenti settori di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Simone Bonatella

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'organo di amministrazione nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate in tale attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

## Articolo 5

## Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è stato costituito inizialmente dai beni ricevuti in dotazione descritti nell'atto costitutivo.

Il patrimonio può essere incrementato anche con donazioni e lasciti testamentari, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, secondo la volontà dei donatori, nonché con:

- proventi derivanti dall'attività istituzionale;

- contributi pubblici e privati;

- rendite patrimoniali;

- attività di raccolta fondi.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali avanzi di gestione, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopracitate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibilmente con una gestione prudente e con la conservazione nel lungo periodo del suo valore, rispettando il limite di sui all'articolo 22 del CTS.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

## Articolo 6

## Patrimoni destinati

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile.

**Articolo 7**

**Volontari e lavoratori dipendenti**

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

**Articolo 8**

**Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente e il Vice Presidente;

- l'Organo di Controllo/Revisore Legale.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo quella dell'Organo di Controllo/Revisore Legale per il quale può essere previsto dal Consiglio di Amministrazione un compenso nei limiti di legge. E' ammesso il rimborso delle spese - effettivamente documentate - sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo della Fondazione.

**Articolo 9**

**Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica tre esercizi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati, per la prima volta, nell'atto costitutivo e, alla scadenza della carica, dal signor Reinhard William Edelmann, Fondatore della Fondazione. Nel caso in cui il signor Reinhard William Edelmann non rivesta più la qualifica di Fondatore (a seguito di rinuncia o decesso), i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

– onorabilità personale;

– indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri della Fondazione.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

I membri del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica per morte, dimissioni, esclusione, decadenza.

Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Fondatore provvedere alla loro sostituzione; nel caso in cui il signor Reinhard William Edelmann non rivesta più la qualifica di Fondatore (a seguito di rinuncia o decesso) provvede alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione medesimo. I consiglieri così nominati in sostituzione dei componenti venuti a cessare restano in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione.

**Articolo 10**

Simone Bonatella

**Decadenza ed esclusione**

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie;

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio e/o all'immagine della Fondazione;

- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità ai sensi di legge.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto e con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, con provvedimento motivato.

**Articolo 11**

**Competenze del Consiglio di Amministrazione**

Al Consiglio di Amministrazione spetta ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione; spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:

a) deliberare eventuali modifiche dello statuto;

b) redigere ed approvare - nonché compiere ogni adempimento in relazione a - il bilancio e il bilancio sociale;

c) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;

d) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

e) approvare eventuali regolamenti interni;

f) deliberare in merito allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio nonché alla trasformazione, alla fusione ed alla scissione della Fondazione;

g) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli Componenti il Consiglio di Amministrazione, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

h) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto;

i) deliberare sulla responsabilità dei suoi membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Il potere di rappresentanza è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**Articolo 12**

**Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma almeno uno volta all'anno e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Consiglieri o l'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Revisore Legale (se nominato) ed all'Organo di Controllo, con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte degli interessati ed inviato

almeno sette giorni prima dell'adunanza (o due giorni in caso di urgenza) e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri ed i membri dell'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario che verrà nominato, di volta in volta, dal Consiglio e, nei casi di legge, dal notaio.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

Le delibere relative alle modifiche statutarie ed alla trasformazione, fusione e scissione della Fondazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

Le delibere relative allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono adottate con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto.

Le delibere – ad eccezione di quelle relative alle modifiche statutarie, allo scioglimento e devoluzione del patrimonio ed alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione – potranno essere assunte sulla base di uno o più documenti (di identico contenuto) da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, il consenso e la sottoscrizione di tutti i gli amministratori. Tutte le decisioni assunte in tale forma dovranno essere trascritte nel relativo libro.

**Articolo 13**

**Presidente - Vice Presidente**

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri a scrutinio segreto e dura in carica tre esercizi; può essere riconfermato.

Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

d) ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, per la durata di cinque esercizi.

**Articolo 14**

Simone Baratella

**Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo è obbligatorio, è nominato dal Fondatore, può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina e dura in carica tre esercizi. Nel caso in cui nessuno componente della famiglia Edelmann (il fondatore, sua moglie, suoi figli o suo fratello) sia membro del consiglio di amministrazione, l'Organo di Controllo è invece nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Como.

Vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare ed intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei supplenti devono essere scelti tra i revisori iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile.

Se monocratico, deve essere scelto tra i revisori iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione.

**Articolo 15**

**Revisore Legale**

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore o ove ritenuto opportuno, la revisione legale dei conti è attribuita ad un Revisore Legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Legale è nominato (o la decisione di affidare la revisione legale all'Organo di Controllo è assunta) dal Fondatore. Nel caso in cui nessuno componente della famiglia Edelmann (il fondatore, sua moglie, suoi figli o suo fratello) sia membro del consiglio di amministrazione, tali determinazioni sono rimesse al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Como.

Il Revisore Legale ha diritto di partecipare ed intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

**Articolo 16**

**Libri sociali**

Ai sensi e con le modalità dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore a cui si fa espresso riferimento, la Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

E' fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 del Codice del Terzo Settore - ove esistenti - di esaminare i libri con richiesta scritta e preavviso di almeno tre giorni.

**Articolo 17**

**Bilancio**

L'esercizio della Fondazione ha durata annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio ai sensi di legge unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività e della missione; lo sottoporrà, qualora nominati, all'Organo di Controllo/Revisore Legale e dovrà approvarlo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

**Articolo 18**

**Bilancio Sociale**

La Fondazione, qualora superi i limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida vigenti.

Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Inoltre la Fondazione, qualora superi i limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai Componenti del Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo/Revisore Legale nonché ai dirigenti.

**Articolo 19**

**Trasformazione, fusione e scissione**

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni ai sensi dell'art. 42-*bis* del Codice Civile.

**Articolo 20**

**Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento**

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

**Articolo 21**

**Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, per quanto da esso non previsto ed in quanto compatibili, dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in materia.

Como, 5 giugno 2026

Maria Grazia Cipolla

Boldrini Silvia

Simone Baratella

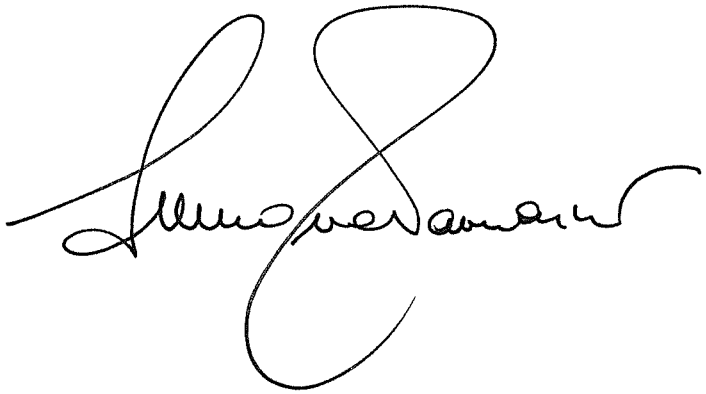

Certifico io sottoscritto dottor SIMONE PARRAVICINI, notaio in Cadorago, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia su supporto informatico è conforme allo statuto che in originale trovasi allegato sotto la lettera "B" all'atto in data 5 giugno 2026 n. 1704/1194 di rep. a mio rogito (registrato a Como il 10 giugno 2026 al n. 10670 Serie 1T).
Cadorago, 10 giugno 2026
File firmato digitalmente dal notaio Simone Parravicini